

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con email del (omissis), ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico: premettendo di avere assistito sino al dicembre del 2014 la società (omissis) in controversie aventi ad oggetto il recupero crediti, fornendo contestualmente alla suddetta società una consulenza legale stragiudiziale, domanda se costituirebbe o meno una violazione dell'art. 68 c.d.f. l'assumere oggi un incarico professionale dal sig. (omissis) avente ad oggetto sia la difesa dello stesso in una controversia di diritto del lavoro contro la società (omissis), sia la difesa del sig. (omissis) in un procedimento penale per furto promosso nei suoi confronti dalla società (omissis).

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Giacomo Scicolone e Avv. Mario Tobia

osserva

L'art. 68, c.d.f., " Assunzione di incarichi contro una parte già assistita", richiamato dall'istante, prevede due limiti all'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, uno di natura temporale ("*l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale*"; CNF sentenze 11 giugno 2015, n. 80 e 12 marzo 2015, n. 34), l'altro di natura oggettiva ("*l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza*"), fermo restando, in ogni caso, il divieto di "*utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito*".

La violazione di tali divieti è considerata un comportamento disciplinarmente rilevante da parte dell'avvocato.

A riguardo, deve essere evidenziato che, per incorrere in una violazione dell'art. 68, c.d.f. non è necessario il contemporaneo verificarsi delle due condizioni ivi richiamate, essendo sufficiente la presenza di una sola di esse.

Tale previsione deve essere posta in relazione con i **principi di lealtà, correttezza e probità**, di cui all'**art. 9, c.d.f.** ("*l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*").

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba conformare nel caso specifico la propria attività professionale alla normativa in argomento.

Parole/frasi chiave:

art. 9; art. 68; doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza; incarichi contro una parte già assistita.